



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE N. 108 del 06/12/2024

SETTORE I - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE E
CULTURALI

SI.05 - Coordinamento e supporto contabile (peg compreso) del Settore e gestione, monitoraggio e
razionalizzazione partecipate

Proposta n. SE56 2035/2024

**OGGETTO:RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022 - VERIFICA SITUAZIONE
GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA -
RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023.**

IL RESPONSABILE COORDINATORE DEL SERVIZIO

Premesso che:

– in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, con il fine di introdurre una disciplina organica della materia che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;

– detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;

– detto Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a «*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», con esclusione dei «*servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale*» (art. 35), nonché degli «*impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*» (art. 36);

– ai sensi dell’art. 3, comma 1, del precitato decreto, i servizi di interesse economico generale di livello locale «*rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*»;

– detti servizi, anche denominati “**servizi pubblici locali di rilevanza economica**”, sono definiti dall’art. 2, comma 1, lett. c) dell’anzidetto decreto come quei “*servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”;

– i servizi di interesse economico generale di livello locale possono essere **a rete e non a rete**:

– i primi, anche denominati dall’art. 2, comma 1, lett. d) dell’anzidetto decreto “**servizi pubblici locali a rete**” sono individuati dal precitato articolo nei “*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di*

essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”;

-i servizi “a rete”, dunque, si distinguono da quelli “non a rete” in quanto organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale;

Considerato che:

- il precitato decreto, dopo avere delineato una disciplina puntuale in ordine all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica “a rete” e “non a rete”, ha introdotto, all'art. 30, l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, **le province** e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

-tale ricognizione rileva, in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia:

-**per i servizi pubblici locali a rete**, dei parametri individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza. Relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “*Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D. Lgs.201/2022*” che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi, tra l'altro, ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi per: servizio idrico integrato-energia, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada;

-**per i servizi pubblici locali non a rete**, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico. Per gli stessi sono stati individuati anche gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

-la precitata ricognizione rileva inoltre:

- la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 201/2022, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori del trasporto pubblico locale e nei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

- la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;

- gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

- con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, nel provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

Rilevato

che la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati anche se, per essi, non siano stati ancora individuati gli atti e gli indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 201/2022 e ciò in quanto la norma di cui all'art. 30, comma 1, del precitato Decreto richiede di compiere la ricognizione “*tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*” ma non li considera propriamente essenziali nel caso in cui non siano stati redatti;

Considerato

che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del sopracitato Decreto:

- affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- affidamento a società mista;
- affidamento a società *in house*;
- limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Dato atto che:

- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP);
- il Piano annuale di razionalizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);
-
- che pertanto, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2023;

Dato atto che:

- con nota assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 19149 del 04/11/2024, tutti i Settori e/o Servizi dell'Ente sono stati invitati ad effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica "*a rete*" e "*non a rete*" da essi assicurati ed, in caso di esito positivo della ricognizione, ad elaborare la relazione di competenza da far confluire nella relazione ricognitiva dell'Ente, con le informazioni/dati tracciati dal legislatore;
- con successiva nota Prot. n. 20188 del 18/11/2024, i Settori e/o Servizi dell'Ente sono stati sollecitati a riscontrare la superiore nota Prot. 19149/2024, dando un termine ulteriore per l'adempimento di che trattasi e rappresentando, altresì, che al mancato riscontro a quanto richiesto nel termine stabilito si attribuiva il significato di riscontro negativo;
- entro i termini assegnati:
 - 1) hanno riscontrato negativamente ed espressamente le superiori note soltanto:
 - il Servizio di Staff "Segreteria Generale-Prevenzione della corruzione e trasparenza " con nota Prot. n. 19194 del 04/11/2024;
 - il Servizio 4 del Settore I con nota Prot. n. 20018 del 15/11/2024;
 - il C.P.P. con nota Prot. n. 20357 del 20/11/2024;
 - il Settore II con nota Prot. n. 20432 del 20/11/2024;
 - 2) solo il Servizio 10 del Settore III di questo Ente, con nota Prot. n. 20208 del 18/11/2024 ha riscontrato positivamente la superiore nota Prot. n. 19149/2024, dandone informazione al proprio Dirigente che non ha fatto pervenire osservazioni nei termini assegnati. Detto Servizio ha individuato, in continuità con la ricognizione dell'anno scorso, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica il "*servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato al servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette*" e prodotto contestuale relazione ricognitoria allegata (*Allegato A*) alla relazione (*Allegato 1* del presente provvedimento) per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che:

non rilevano, ai fini della presente ricognizione:

- 1) i servizi meramente strumentali alle finalità dell'Ente: infatti, i servizi pubblici locali si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva;
- 2) i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali (*cf. Quaderno Operativo Anci n. 46 del 2023*);

3) i servizi non affidati direttamente da questo Libero Consorzio ma da Enti d'Ambito o da altre forme associative di cui è parte questo Ente, per il combinato disposto dell'art. 30, comma 1, e dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 201/2022;

Dato atto che:

le risultanze dell'attività ricognitiva interna a questo Ente, tenuto conto delle precisazioni di cui sopra, hanno permesso:

A) di circoscrivere il perimetro della presente ricognizione al seguente servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete: *“servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato al servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette”*.

B) di appurare che questo Ente non ha affidato a società *in house* servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2023 nonchè alla data del presente provvedimento per i quali vi è l'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 da allegare quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016;

Dato atto ancora che:

- sul sito dell'Anac – Sezione *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* è pubblicata la *“Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del dlgs. n. 201/2022”* da compilare e trasmettere all'Anac insieme al presente provvedimento;

- al fine di ottemperare a quanto pubblicato nel sito Anac, con nota Prot. n. 20890 del 26/11/2024, è stato richiesto per il servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete individuato e comunicato dal Servizio 10 del Settore III di compilare la precitata tabella di sintesi;

- con nota Prot. n. 21187 del 21/12/2024 il predetto Servizio in riscontro alla superiore richiesta ha trasmesso la predetta tabella debitamente compilata ed allegata (*Allegato B*) alla relazione (*Allegato I del presente provvedimento*);

Dato atto che:

-con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 11/12/2023, adottata con i poteri del Consiglio, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, con le funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 13 del 18/12/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni;

- con Determinazione del Commissario Straordinario n. 4 del 24/01/2024, adottata con i poteri del Presidente, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2024/2026e successive variazioni;

Dato atto che:

che la presente proposta non comporta riduzioni di entrate e/o aumenti di spesa e non ha, in atto, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente stante, come già detto, la sua finalità meramente ricognitoria;

PROPONE

per le motivazioni sopra tratteggiate che si intendono integralmente richiamate nel seguente dispositivo

1. APPROVARE la relazione ricognitiva di cui all'art 30 del D.Lgs. n. 201/2022 (*All. n. I*) allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. DARE ATTO che il perimetro della ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di questo Libero Consorzio Comunale alla data del 31/12/2023 viene circoscritto al seguente servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete: “*servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato al servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette*” in riferimento al quale la relazione della situazione gestionale è stata prodotta dal servizio competente di questo Ente allegata, unitamente alla tabella di sintesi, (rispettivamente Allegato A e B dell'allegato n. 1 del presente provvedimento) alla relazione ricognitiva di cui al precedente punto 1;

3. DARE ATTO che questo Ente non ha affidato a società *in house* servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2023 nonchè alla data del presente provvedimento per i quali vi è l'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 da allegare quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016;

4. DARE ATTO che, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento e nella relazione ricognitiva ad esso allegata, sono esclusi dall'ambito d'interesse della presente ricognizione:

- a) i servizi meramente strumentali alle finalità dell'Ente;
- b) i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica;
- c) i servizi non affidati direttamente da questo Libero Consorzio ma da Enti d'Ambito o da altre forme associative di cui è parte questo Ente;

5. DATO ATTO, altresì, che la presente proposta non comporta riduzioni di entrate e/o aumenti di spesa e non ha, in atto, riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente stante la sua finalità meramente ricognitoria;

6. DISPORRE che, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n. 201/2022, il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso contestualmente all'ANAC ai fini della pubblicazione sul proprio portale telematico nell'apposita sezione denominata “*Trasparenza dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza STL*” dando evidenza della data di pubblicazione;

7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'imminente scadenza del termine ultimo finale, fissato al 31/12/2024.

ALLEGATO	
Relazione ex art. 30 D.Lgs n. 201/2022	n. 1

L'Istruttore Amministrativo
Agata Bonanno

Il Responsabile Coordinatore del Servizio
Dott. Maria Principio

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. DI DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
Dott. Michele Iacono

Vista la proposta predisposta dal Responsabile Coordinatore del Servizio 5°, Dott. Maria Principio;

Visti:

- l'OREELL vigente;
- il D.Lgs. n. 201/2022 avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica*”;
- il D.Lgs. n. 267/2000; “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii (TUSP)
- lo Statuto dell'Ente;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ed all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

Accertata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione

APPROVA

la superiore proposta redatta dal Responsabile Coordinatore del Servizio con la narrativa, motivazione, dispositivo ed allegato di cui alla stessa, facendola propria integralmente in tali termini inoltrandola all'organo di governo munita dei previsti pareri di regolarità tecnica e contabile.

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. DI DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I
Dott. Michele Iacono
(Sottoscritto ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 – VERIFICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023.

Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE <i>F.to Dott. Michele Iacono</i>	IL RESPONSABILE DEL SETTORE II In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere: FAVOREVOLE <i>F. to Dott. Gioacchino Guarrera</i>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 564/GAB del 15/11/2024

VISTA la suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;

DETERMINA

APPROVARE, per i motivi in premessa espressi, la superiore proposta del Segretario Generale n.q. di Dirigente ad Interim del Settore I, con la parte narrativa, la motivazione, il dispositivo e l' allegato di cui alla stessa, facendola propria integralmente.

Lì, 06/12/2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

MADONIA CARMELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 – VERIFICA SITUAZIONE GESTIONALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023.

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

In data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022 avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*.

Detto Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a *«tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, con esclusione dei *«servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale»* (art. 35), nonché degli *«impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane»* (art. 36).

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del precitato decreto, i servizi di interesse economico generale di livello locale *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»*.

Detti servizi, anche denominati **“servizi pubblici locali di rilevanza economica”**, sono definiti dall’art. 2, comma 1, lett. c) dell’anzidetto decreto come quei *“servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*.

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell’esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata *«di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)”* (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR).

Inoltre, i servizi di interesse economico generale di livello locale possono essere **a rete e non a rete**.

I primi, anche denominati dall’art. 2, comma 1, lett. d) dell’anzidetto decreto **“servizi pubblici locali a rete”** sono individuati dal precitato articolo nei *“servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”*.

I servizi *“a rete”*, dunque, si distinguono da quelli *“non a rete”* in quanto organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale.

Il precitato decreto, dopo avere delineato una disciplina puntuale in ordine all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica "*a rete*" e "*non a rete*", ha introdotto, all'art. 30, l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, **le province** e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia:

- **per i servizi pubblici locali a rete**, dei parametri individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza. Relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "*Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D. Lgs.201/2022*", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi, tra l'altro, ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi per: servizio idrico integrato-energia, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada;

- **per i servizi pubblici locali non a rete**, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico. Per gli stessi sono stati individuati anche gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico.

La precitata ricognizione rileva inoltre:

- la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3, secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori del trasporto pubblico locale e nei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;
- gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, nel provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5).

2. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Come sopra detto, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli a rilevanza economica "*a rete*" e "*non a rete*".

La ricognizione va effettuata, inoltre, per tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati anche se, per essi, non siano stati ancora individuati gli atti e gli indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione "*tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*").

Non rilevano, invece, i servizi meramente strumentali alle finalità dell'Ente: infatti, i servizi pubblici locali si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire

all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

In generale, sono strumentali all'attività dell'ente tutti quei beni e servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente esigenze della collettività. (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766)

La differenza tra *“servizio pubblico locale”* e *“servizio strumentale”* può essere ricondotta in linea di massima, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 201/2022, a quella tra *“concessione di pubblico servizio”* e *“appalto pubblico di servizi”*. La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha *«per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti»* (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali (cfr. *Quaderno Operativo Anci n. 46 del 2023*).

Infine, considerato:

- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, per le province e per gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 201/2022, *“Enti competenti”* sono oltre agli Enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 anche *“gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli Enti di Governo degli ambiti o bacini di cui all'art. 3 bis del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra Enti locali previste dall'ordinamento”*, sono da escludere, ai fini della presente ricognizione, i servizi non affidati direttamente da questo Libero Consorzio ma da Enti d'Ambito o da altre forme associative di cui è parte questo Ente.

3. MODALITA' DELLA RICOGNIZIONE.

Per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

Il Piano annuale di razionalizzazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);

Pertanto, la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica va effettuata entro il 31/12/2024 e, per analogia con il Piano annuale di razionalizzazione di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2023.

4. RACCOLTA DI INFORMAZIONI.

Ai fini dell'adempimento di cui all'art. 30 del citato D.Lgs. n. 201/2022, con nota assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 19149 del 04/11/2024, tutti i Settori e/o Servizi dell'Ente sono stati invitati ad effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica *“a rete”* e *“non a rete”* da essi assicurati ed, in caso di esito positivo della ricognizione, ad elaborare la relazione di competenza da far confluire nella relazione dell'Ente, con le informazioni/dati tracciati dal legislatore.

Con successiva nota Prot. n. 20188 del 18/11/2024, i Settori e/o Servizi dell'Ente sono stati sollecitati a riscontrare la superiore nota Prot. 19149/2024, dando un termine ulteriore per l'adempimento di che trattasi e rappresentando, altresì, che al mancato riscontro a quanto richiesto nel termine stabilito si attribuiva il significato di riscontro negativo.

Entro i termini assegnati:

1) hanno riscontrato negativamente ed espressamente le superiori note soltanto:

- il Servizio di Staff “Segreteria Generale-Prevenzione della corruzione e trasparenza “ con nota Prot. n. 19194 del 04/11/2024;
- il Servizio 4 del Settore I con nota Prot. n. 20018 del 15/11/2024;
- il C.P.P. con nota Prot. n. 20357 del 20/11/2024;
- il Settore II con nota Prot. n. 20432 del 20/11/2024.

Per quanto sopra l'istruttoria ha rimesso riscontro negativo da parte di tutti i Settori/Servizi dell'Ente ad eccezione di quanto specificato nel successivo punto 2;

2) solo il Servizio 10 del Settore III di questo Ente, con nota Prot. n. 20208 del 18/11/2024 ha riscontrato positivamente la superiore nota Prot. n. 19149/2024, dandone informazione al proprio Dirigente che non ha fatto pervenire osservazioni nei termini assegnati. Detto Servizio ha individuato, in continuità con la ricognizione dell'anno scorso, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica il “*servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato al servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette*” e prodotto contestuale relazione ricognitoria allegata (*Allegato A*) alla relazione ricognitiva (*Allegato 1 del presente provvedimento*) per farne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, considerato che sul sito dell'Anac – Sezione “*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*” è pubblicata la “*Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del dlgs. n. 201/2022*” da compilare e trasmettere all'Anac insieme al presente provvedimento, al fine di ottemperare a quanto testè tratteggiato, con nota Prot. n. 20890 del 26/11/2024, è stato richiesto, per il servizio pubblico locale di rilevanza economica non a rete individuato e comunicato dal Servizio 10 del Settore III, di compilare la precitata tabella di sintesi.

Con nota Prot. n. 21187 del 21/12/2024 il predetto Servizio, in riscontro alla superiore richiesta, ha trasmesso la predetta tabella debitamente compilata ed allegata (*Allegato B*) alla relazione ricognitiva (*Allegato 1 del presente provvedimento*).

5. LE RISULTANZE FINALI.

Le risultanze dell'attività ricognitiva interna a questo Ente, tenuto conto delle precisazioni di cui al precedente paragrafo n. 2, hanno permesso:

A) di circoscrivere il perimetro della presente ricognizione al seguente servizio pubblico locale di rilevanza economica **non a rete**: “*servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato al servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette*” in riferimento al quale si allega alla presente (*Allegato A*) la relazione prodotta in merito dal servizio competente con nota Prot. n. 20208 del 18/11/2024 nonché la tabella di sintesi richiesta con nota Prot. n. 20890 del 26/11/2024 e trasmessa dal precitato Servizio con nota Prot. n. 21187 del 02/12/2024 (*Allegato B*);

B) di appurare che questo Ente non ha affidato a società *in house* servizi pubblici locali di rilevanza economica alla data del 31/12/2023 nonché alla data del presente provvedimento per i quali vi è l'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 da allegare quale appendice della relazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	
RELAZIONE RICOGNITORIA EX ART. 30 DEL D.LGS. n. 201/2022 RELATIVA ALLA SITUAZIONE GESTIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:	
Servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato a servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette.	
Relazione descrittiva del Servizio	Il servizio in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento, siti su aree di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna, nelle immediate vicinanze del sito archeologico, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN). Il primo progetto con cui si realizzò il parcheggio risale all'anno 2005, finanziato con il PIT n° 11 - <i>"Enna – Turismo tra archeologia e Natura" Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN).</i> A compimento dei lavori del parcheggio e dell'area commerciale relativi al progetto PIT n° 11, correva l'anno 2007, l'Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione della gara relativa alla concessione della gestione delle aree destinate a parcheggio e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 253 del 02/09/2011, ha stabilito di procedere alla suddetta gestione, mediante affidamento in concessione del servizio di che trattasi, da affidare a procedura aperta col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando altresì il relativo bando e capitolato di gara. Con Determinazione Dirigenziale del 6° Settore n. 403 del 15/12/2011 sono state approvate le risultanze di gara, formulando l'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'oggetto alla società S.G.S. di Nacci Pietro & C. snc. con sede in Sciacca, Via Monte Kronio 1, che ne ha assunta la gestione dall'1/03/2013 al 31/12/2019, periodo prorogato fino al 29/02/2020. Il periodo successivo è stato chiuso per i noti problemi derivanti dall'epidemia da COVID. Dal mese di Maggio 2021 fino a Luglio 2022 è stato chiuso consentire l'esecuzione dei lavori a seguito di un finanziamento di € 2.136.358,94 per la manutenzione della pavimentazione delle aree del parcheggio a servizio della Villa Romana del Casale, con le risorse di cui all'azione "interventi a sostegno degli investimenti dei Liberi Consorzi Comunali" dell'Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare) 2014/2020, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 26 della L.r. n. 3/2016 per come previsto nell'Avviso, Allegato del DDG n. 423 del 31 dicembre 2018 e s.m.i, all'articolo 1. I lavori furono ultimati il 25 maggio 2022. Dal ché il Libero Consorzio Comunale di Enna ha indetto la gara per l'affidamento del Servizio in concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con sistema informatizzato e meccanizzato a servizio della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), con integrato il servizio bus navetta, per la durata di anni sette". La gara è stata aggiudicata alla R.T.I. costituita dalla Società S.G.S di Nacci Pietro & C. s.n.c. di Sciacca e dalla Società SA. DA Tours s.r.l. di Piazza Armerina, con sede in Via Monte Kronio, 1 - 92019 Sciacca (AG) con Partita IVA n. 0208325084. La consegna del Servizio in concessione è avvenuta in data 06/02/2023 con effettivo inizio a fare data dall'1/03/2023. La concessione prevede la gestione dei seguenti parcheggi: Parcheggio n. 1 n. stalli bus 29 n. stalli auto 57 n. stalli camper e/o roulotte 11 n. stalli motocicli 18

	Parcheggio n. 2 n. stalli auto 81 La gestione dei parcheggi a pagamento include la fornitura e collocazione di un sistema informatizzato e meccanizzato per la gestione degli stessi nonché l'esecuzione di interventi di arredo urbano, di sistemazione a verde pubblico e mitigazione dell'impatto ambientale, la gestione e manutenzione del locale ufficio esistente, sempre con oneri a proprio carico, secondo quanto specificato nell'allegato capitolato che saranno anch'esse oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri infra dettagliati. Tali interventi potranno comprendere, sempre a carico del concessionario, ogni altra soluzione che sia ritenuta essenziale per la ottimale gestione dei parcheggi. La gestione dei parcheggi a pagamento include anche: • la eventuale la fornitura, l'installazione e la gestione di barriere automatiche e dei dispositivi automatici per la riscossione (casce automatiche) nei varchi di entrata e di uscita di ciascun parcheggio, le cui caratteristiche sono elencate nel capitolato d'appalto; • la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi automatici; • la gestione del rilascio degli abbonamenti mensili; • la gestione e la manutenzione di postazioni antincendio in numero adeguato alla normativa vigente; • le spese di allaccio e consumo per l'energia elettrica e per l'acqua; • l'installazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale; • la fornitura e collocazione di cestini raccogli rifiuti differenziati, con svuotamento al riempimento e successivo smaltimento giornaliero degli stessi; • la stipula di apposita ed adeguata polizza assicurativa di cui al capitolato a copertura danni da responsabilità civile, riconducibile alla conduzione del servizio e incendio; • l'esecuzione di interventi di arredo urbano, di manutenzione del verde pubblico esistente e mitigazione dell'impatto ambientale; • la mano d'opera ed ogni altro fattore utile all'adeguata ed autonoma gestione del servizio oggetto di Concessione; • nei periodi di maggior flusso turistico un operatore fisso in ogni parcheggio; • l'attivazione e la gestione del servizio di bus navette a pagamento da destinare al collegamento tra la città di Piazza Armerina e il parcheggio a servizio della Villa Romana del Casale.
Andamento dal punto di vista economico*	L'importo a base di gara è costituito dai seguenti distinti importi: a) dalla percentuale dei ricavi annui derivanti dalla vendita di park card , dall'incasso dei parcometri, dagli abbonamenti per aree di sosta a pagamento o da altre forme di pagamento della sosta, IVA esclusa, che verrà riconosciuta all'Amministrazione concedente al netto di eventuali spese. A tal fine si precisa che , con riferimento ai dati relativi al periodo di gestione intercorrente dall'1/03/2013 al 31/12/2019, l'importo totale medio annuo derivante dal parcheggio a pagamento è di € 189.566,04, al netto dell'I.V.A. e a lordo della quota da riconoscere al Libero Consorzio Comunale di Enna, per un importo contrattuale complessivo presunto di € 1.326.962,28, come di seguito distinto per annualità: • 2013 € 199.294,28 • 2014 € 200.924,00 • 2015 € 196.482,00 • 2016 € 210.473,00 • 2017 € 217.344,00 • 2018 € 224.269,00 • 2019 € 78.176,00 MEDIA INCASSO ANNUO € 189.566,04

	Con la nuova concessione il gestore ha informato che ad oggi, a seguito del calo delle visite turistiche, gli incassi hanno subito una flessione tra l'11 e il 15%. b) dal corrispettivo economico di un canone annuo fisso contrattuale di concessione di Euro 10.000,00 (diconsi euro Diecimila/00) da riconoscere al Libero Consorzio Comunale di Enna per l'esecuzione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento. Esso dovrà essere effettuato mediante il versamento presso la tesoreria dell'Ente di tre rate di uguale importo rispettivamente da corrispondersi la prima rata entro il 30 giugno, la seconda rata entro il 30 settembre, la terza ed ultima rata entro il 31 dicembre di ogni anno di durata della concessione. La concessione comprende il servizio a pagamento di bus navetta che collega il centro urbano di Piazza Armerina e il parcheggio a servizio della Villa Romana del Casale. Detto servizio, attivato in via sperimentale e per sette mesi (01/04/2023 - 30/10/2023) dal punto di vista economico è stato negativo. Infatti il gestore ha relazionato che a fronte delle spese per la conduzione del servizio bus navetta al 31/08/2023 ammontano ad €. 28.848,00. di contro gli incassi registrati sono appena di €. 1.458,00. GESTIONE SERVIZIO AL 31/12/2023: Incassi derivanti dalla gestione del parcheggio anno 2023: - Canone fisso annuo €. 10.000,00; Incasso netto mensile anno 2023 €. 88.988,00 - marzo: €. 4.883,00 - aprile: €. 14.625,00 - maggio: €. 18.140,00 - giugno: €. 4.162,00 - luglio: €. 317,00 - agosto: €. 9.524,00 - settembre: €. 15.638,00 - ottobre: €. 14.945,00 - novembre: €. 4.384,00 - dicembre: €. 2.370,00 Pertanto l'incasso complessivo al 31/12/2023 è pari ad €. 98.988,00
Efficienza e qualità del servizio*	Allo stato attuale l'affidatario della concessione ha rispettato quanto offerto in sede di gara ponendo in essere con efficienza e qualità quanto proposto con le migliori in sede di gara. E ciò in termini delle risorse umane, finanziarie e strumentali messi in essere durante la conduzione del servizio e tutto nel rispetto della sicurezza e delle leggi vigenti. Inoltre il servizio è svolto nel rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal Capitolato d'Appalto.
Rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio*	L'attuale concessione, la cui operatività ha avuto inizio in data 01/03/2023, impegnava la società aggiudicataria del servizio a quanto sotto riportato: a. La conduzione dei parcheggi ed il controllo del traffico autoveicolare deve essere effettuata da personale idoneo per numero e capacità, e che sia assunto nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora il nuovo gestore, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, dovesse procedere con nuove assunzioni dovrà dare priorità al personale uscente prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. b. La predisposizione e pubblicizzazione di materiale informativo su diversi supporti (cartacei, web) relativo alle regole di funzionamento del sistema per l'utenza; c. La gestione degli abbonamenti con le relative funzioni di sportello (fisico e telematico); d. La fornitura di un sistema informativo che consenta all'Amministrazione aggiudicatrice di ricevere tutte le informazioni relative alla contabilità degli incassi

	derivanti dalla gestione del parcheggio e alle statistiche di occupazione e rotazione sulle singole aree di parcheggio; e. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi automatici; f. La gestione del rilascio degli abbonamenti mensili; g. La gestione e la manutenzione di postazioni antincendio in numero adeguato alla normativa vigente; h. La spese di allaccio e consumo per l'energia elettrica e per la connessione internet; i. La manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; j. La manutenzione del verde presente all'interno dei parcheggi e nelle aree limitrofe del parcheggio, dell'area commerciale e della strada di accesso. k. La fornitura e collocazione di cestini raccogli rifiuti differenziati, con svuotamento al riempimento e successivo smaltimento giornaliero degli stessi; l. La stipula di apposita ed adeguata polizze assicurative a copertura dei rischi/danni da responsabilità civile, riconducibile alla conduzione del servizio e incendio; m. L'esecuzione di interventi di arredo urbano; Quanto sopra elencato è stato in ogni sua parte rispettato.
Misura del ricorso agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori del trasporto pubblico locale e nei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale	Non Attinente
Misura del ricorso all'affidamento a società <i>in house</i>	Non Attinente
Oneri e risultati in capo agli enti affidanti	In capo al Libero Consorzio Comunale di Enna resta gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria per rendere efficienti e funzionali sia i parcheggi, sia tutti gli impianti ivi presenti (Illuminazione, videosorveglianza, idrico e fognario).
Con riferimento ai servizi affidati alle società <i>in house</i> , deve essere dato conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società <i>in house</i> , anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5)	Non Attinente

* Ricognizione da effettuarsi tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 201/2022, ossia:

- **per i servizi pubblici locali a rete**, dei parametri individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza. Relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “*Atti e indicatori ARERA e Art. 7 D. Lgs. 201/2022*”, quivi allegata e a cui si rinvia, che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi, tra l'altro, ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi per: servizio idrico integrato, rifiuti, Trasporto pubblico locale su strada.

- **per i servizi pubblici locali non a rete**, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, quivi allegato e a cui si rinvia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità con riferimento ai seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico. Per gli stessi sono stati individuati anche gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico.

La ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati anche se, per essi, non siano stati ancora individuati gli atti e gli indicatori ex artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 201/2022. In tal caso possono essere presi a riferimento gli atti e gli indicatori già formulati dalle autorità competenti per i servizi da esse classificate e di cui sopra.

Enna li 18/11/2024

Il DEC
f.to geom. Filippo Fiammetta

Il Responsabile del Servizio 10
f.to arch. Paolo Vaccaro

Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022

DATI ANAGRAFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPILATRICI:

**COMUNI E LORO EVENTUALI FORME ASSOCIATIVE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI,
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, ALTRI ENTI COMPETENTI IN RELAZIONE AL PROPRIO AMBITO O BACINO DI SERVIZIO**

Codice Fiscale	80000810863
Denominazione	Libero Consorzio Comunale di Enna
Numero di abitanti interessati	> 100.000
Provincia di riferimento (se Comune)	

Tabella riassuntiva dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione

Descrizione del servizio	Modalità di affidamento	Contratto		Denominazione della Società affidataria	Codice fiscale della società affidataria	Importo affidamento
		Data inizio	Data fine			
Concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento	Con evidenza pubblica	01/03/2023	28/02/2030	R.T.I. di S.G.S. di Nacci Pietro & C. SA.DA. Tours s.r.l.	0208325084	€. 2.429.462,28
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					
	[selezionare]					

Link al provvedimento di revisione/razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016:

https://www..it/amministrazionetrasparente/enti_controllati/societa_partecipate/provvvedimenti